



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta		Numero	Data
		103	27-09-2022
OGGETTO:	MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024		

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di settembre, alle ore 14:08, in videoconferenza ai sensi dell' art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto sindacale n.12 prot 27539 del 27 marzo 2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

		presente	assente
Lombardo Mauro	SINDACO	Presente	
De Dominicis Paola	VICE SINDACO	Presente	
Proietti Mario	ASSESSORE	Presente	
Rossi Cristina	ASSESSORE	Assente	
Mari Anna	ASSESSORE	Presente	
Pauselli Michela	ASSESSORE	Presente	
Salomone Stefano	ASSESSORE	Presente	
Cuccuru Alberto	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		7	1

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza Mauro Lombardo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2022/2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA II "FINANZE – TRIBUTI - PERSONALE"
SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE AL PERSONALE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 01/06/2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 01/06/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 82 in data 23/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 01/09/2022, è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 in data 01/09/2022, è stato approvato l'Assestamento Generale e la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2022;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATO:

- i che con le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, è doveroso procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- i che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla pianificazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;

- i che in tal senso, con delibera di G.C. n. 51 del 29.04.2022, si è proceduto alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2022- 2024, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;

VISTO:

- i l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- i l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- i l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- i l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- i l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO:

- i che condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- i che i dirigenti hanno attestato, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 e smi l'inesistenza di eccedenze di personale;

VISTO il DPCM 8 maggio 2018 "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato sulla GU n. 173 del 27 luglio 2018;

DATO ATTO che i provvedimenti attuativi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), stabiliscono che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia più solo quella consolidata (ex comma 557 della Legge 296/2006), ma ha affidato ad un decreto ministeriale l'individuazione della fascia nella quale collocare i Comuni in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

RISCONTRATO che è intervenuto nel corso dell'anno 2020 un radicale cambiamento a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sanciti dal D.M. 17 marzo 2020 pubblicato in GU 27 aprile 2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, per individuare l'ammontare delle risorse che consentano una sostenibilità finanziaria della spesa, con abbandono del riferimento esclusivo alla

spesa del personale storicizzata, sostituito con nuovi parametri che valorizzano anche le entrate correnti. Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, il legislatore ha attribuito il potere di individuarne la relativa data, attraverso la sua indicazione da parte di un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I nuovi criteri sono entrati in vigore il 20 aprile 2020;

DATO ATTO che, in sintesi, con il D.L. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

RILEVATO che in data 8/6/2020 è stata resa nota la circolare esplicativa a cura del D.F.P. relativa al D.M. sopracitato;

RILEVATO che sono successivamente intervenute diverse deliberazioni delle Corti dei Conti di interpretazioni del quadro normativo delineato in precedenza, ex multis (Sez. reg. Lombardia pareri n. 74, 93, 98, 109 e 125 del 2020, n. 24 del 2021, Sez. reg. Veneto n. 15/2021, Sez. reg. Emilia-Romagna pareri n. 32/2020 e n. 55/2020), che hanno evidenziato come la nuova disciplina, rapportando la consistenza della spesa per il personale all'ammontare delle entrate correnti (dal quale va sottratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione), consente di individuare, per ogni comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile;

DATO ATTO che:

- il Comune di Guidonia Montecelio ha già approvato il PTFP 2022/2024 e dotazione organica con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2022, che in questa sede si ritiene necessario modificare, secondo le indicazioni date dai Dirigenti e a seguito degli indirizzi espressi dalla nuova amministrazione insediatasi;
- con delibera di Giunta comunale n. 88 del 24/08/2022 sono state apportate parziali modifiche al programma del fabbisogno di personale 2022/2024, approvato con la precedente delibera n. 51/2022;

RILEVATO che, per mero errore di trascrizione (o errore materiale) il programma del fabbisogno, allegato alla delibera di G.C. n. 88/2022, non riportava tutte le modifiche ritenute necessarie e conformi all'indirizzo politico-amministrativo;

RITENUTO, pertanto, revocare, per tali motivazione l'atto giuntale n.88/2022 contenente il programma del Fabbisogno di Personale 2022/2024;

PRESO ATTO che il Comune di Guidonia Montecelio, secondo i dati dell'Ufficio Statistica Comunale aggiornati al 31.12.2021, ha una popolazione di 90.558 abitanti e, in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17.03.2020 che individua i valori soglia per fascia demografica, esso si colloca nella "Fascia G" corrispondente ad un valore di soglia massima pari al 27,60%;

RILEVATO pertanto che, sulla base della fascia in cui si collocano, gli Enti possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, coerentemente con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad un valore soglia individuato nella Tabella 1 di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17.03.2020 in rapporto alla fascia demografica di riferimento;

RILEVATO altresì che per verificare il valore soglia ed individuare le capacità assunzionali in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 17.03.2020 e della successiva circolare attuativa, sono state individuate le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare tale rapporto spesa/media entrate;

EVIDENZIATO che dai dati dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2021, si rileva che il rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE assestato,

come previsto dall'art. 2, presenta un valore pari a 15,35% che profila l'Ente come Comune con una bassa incidenza della spesa di personale (ente virtuoso) sulle entrate correnti e al quale viene riconosciuta una capacità aggiuntiva di spesa per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato con incremento su base annuale della spesa di personale a tempo indeterminato sostenuta nel 2018 che per l'anno 2022 risulta essere del 14% secondo i valori contenuti nella tabella 2 inserita nell'art. 5 del D.M. 17.03.2020. Pertanto l'ente ha proceduto a definire la propria programmazione nel rispetto dell'art.1 comma 557 della Legge 296/2006 e garantendo quanto prescritto all'art. 5 del citato DM 17 marzo 2020;

RILEVATO che in applicazione del predetto incremento percentuale annuale della spesa di personale registrata nel 2018 (14%) si rileva un tetto di spesa da applicare nell'anno 2022 pari ad € 12.497.110,01 mentre la spesa di personale per il 2022 comprensiva del piano assunzionale è prevista in € 12.049.012,02, quindi contenuta nel suddetto limite. La quota delle nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato, compatibilmente con gli equilibri generali di bilancio, è prevista nella misura di € 1.895.100,00 (per il dettaglio si veda l'ALLEGATO A);

RICHIAMATE le seguenti note a firma dei Dirigenti Area I, II e VI, in merito alla necessità di variare alcuni profili professionali previsti nella precedente Delibera di Fabbisogno 2022-2024 approvato con delibera di G.C. n. 51 del 29.04.2022, con conseguente necessità di attivare nuove procedure concorsuali rispetto alle graduatorie in essere:

- nota in atti prot. 90118 del 14/09/2022, a firma del Dirigente dell'Area VI, inerente la richiesta di assunzione di 2 Operai specializzati Giardinieri in aggiunta ai due già previsti, per un totale di n.4 Giardinieri, in luogo degli operai specializzati, nonché della previsione di ulteriori n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici di cui n. 1 in sostituzione dell'Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale;
- nota in atti prot. 92441 del 20/09/2022 e nota prot. 92655 del 20/09/2022, a firma del Dirigente dell'Area II e interim Area I, inerenti le seguenti richieste:
 - Prevedere l'assunzione di n. 2 cat. B1 – Operatore (disabile ex L. 68/99 art. 3) in sostituzione di n. 2 cat. B1 Autista/Assistente (categoria protetta ex L. 68/99 art. 18) in quanto l'Ente per l'anno 2022 deve ottemperare all'obbligo di copertura di n. 2 disabili mentre risulta coperto con riferimento alle categorie protette;
 - Prevedere l'assunzione di n. 4 cat. B3 - Collaboratore amministrativo Archivistica in luogo di n. 2 cat. B3 - Collaboratore amministrativo Messo e n. 2 cat. B3 - Collaboratore contabile, ravvisata la necessità di potenziare il servizio di archiviazione informatica e digitalizzazione degli archivi cartacei;
 - Prevedere l'assunzione di n. 14 cat. C1 Istruttori Amministrativi, in luogo di n. 12 unità originariamente previste, rinunciando a n. 2 cat. C1 - Istruttore Contabile, in particolare la prosecuzione dell'esternalizzazione del servizio tributi tramite concessionario, a seguito dell'indirizzo amministrativo, rende non più necessaria l'assunzione delle su citate figure contabili in favore di figure amministrative maggiormente utilizzabili in tutto l'apparato strutturale dell'Ente;
 - Prevedere l'assunzione di n. 3 cat. D1 Istruttori Direttivi Amministrativi, in luogo di n. 2 unità originariamente previste, rinunciando a n. 1 cat. D1 Istruttore Direttivo Contabile per le medesime esigenze già espresse nel punto precedente;
 - Prevedere la rinuncia di n.1 cat. D1 - Istruttore Direttivo Tecnico Informatico per incrementare di una ulteriore unità le figure di Istruttore Direttivo Tecnico, come richiesto in particolare dall'Area LL.PP./Ambiente;

PRESO ATTO che è necessario apportare le modifiche come su esposte al Piano di Fabbisogno 2022/2024 come accuratamente descritte nell'Allegato A, nonché:

- stabilire, in luogo della precedente previsione di assunzione di due dirigenti a tempo indeterminato (n.1 dirigente economico-finanziario e n. 1 dirigente tecnico), l'assunzione ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di:
 - n. 1 dirigente tecnico
 - n. 1 dirigente amministrativo

confermando l'assunzione sempre ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 di un altro dirigente tecnico già prevista nel PTFP approvato con la citata delibera giuntale n. 51/2022;

ACCERTATO che il piano del fabbisogno di Personale rispetta il limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 che, facendo riferimento alla media del triennio 2011/2013, ammonta ad € 11.594.781,00;

RILEVATO che il limite della spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9 della Legge 122/2010 è pari ad euro 231.030,00;

STABILITO che l'ente si riserva inoltre la possibilità, mediante integrazione al presente Piano di Fabbisogno e una volta che saranno definiti con precisione i progetti PNRR da attuare, di attivare gli spazi per assunzioni a tempo determinato esenti dai diversi vincoli di spesa del personale, previsti dall'articolo 31-bis comma 1 del D.L. n. 152/2021, il cui valore è al momento il seguente:

- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'ultimo bilancio di previsione : 67.964.023,05
% prevista dal D.L.152/2021: 0,5%;
valore spazi finanziari assunzioni a tempo determinato per PNRR: euro 339.820,116;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere; si prende atto che non risultano situazioni di eccedenza di personale;

CONSIDERATO pertanto che con la citata delibera di G.C. n. 51/2022, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si è proceduto alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla presa d'atto della mancanza di personale in esubero;

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere alle modifiche al Piano Triennale del fabbisogno di personale come approvato con delibera di G.C. n. 51 del 29.04.2022, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni così come risultante dall'allegato A al presente atto;

VISTO che l'allegato Piano dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, le cui assunzioni sono tutte previste per l'anno in corso, risulta compatibile con il prospetto della riduzione programmata della spesa per il personale dipendente calcolata come previsto dalla richiamata Circolare M.E.F. n. 9 del 2006;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

CONSIDERATO che la presente delibera sarà trasmessa alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai fini del rilascio del relativo parere all'assunzione;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

DATO ATTO che i dirigenti hanno attestato, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'inesistenza di eccedenze di personale;

RILEVATO che in data 27/09/2022 è stato convocato il tavolo tecnico con OO.SS. alle quali è stato illustrato l'allegato al Piano triennale fabbisogno del personale 2022/2024;

RILEVATO altresì che sul medesimo Piano le OO.SS. hanno espresso parere favorevole suggerendo alcune proposte per la prossima programmazione 2023/2025;

PRESO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che alla presente deliberazione è allegato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 (Allegato B);

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, quali parti integrati e sostanziali del presente deliberato:

1. DI REVOCARE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 24/08/2022, per le motivazioni in narrativa descritte;
2. DI APPROVARE il Fabbisogno del Personale 2022/2024 - che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) - aggiornato al Rendiconto della Gestione 2021 ed adeguato alle esigenze funzionali dell'Ente, come segnalato dai dirigenti dell'Area I, II e VI, nonché adeguato alle nuove linee di indirizzo emanate dall'Amministrazione Comunale;
3. DI RISERVARSI eventuali assunzioni, nei limiti consentiti ed a seguito di integrazione del presente piano occupazionale, di personale a tempo determinato a supporto dei progetti PNRR ai quali l'Ente parteciperà;
4. DI TRASMETTERE il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2022-2024, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 8 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai fini del necessario parere;
5. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali al presente provvedimento per garantirne la celere attuazione;
6. DI DARE ATTO altresì che sulla presente deliberazione di fabbisogno di personale il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Allegato B);
7. DI DARE ALTRESI' ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alle parti sindacali;
8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

OGGETTO:	MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024
----------	--

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.	
Li, 22-09-2022	IL DIRIGENTE F.to Fabio Lauro

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.	
Li, 22-09-2022	IL DIRIGENTE F.to Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

Il SINDACO
F.to Mauro Lombardo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27-09-2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12-10-2022.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-09-2022.

Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art.134 - comma 4°)

Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 - comma 3°)

Li, 27-09-2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo